



Raccolta della giurisprudenza

Causa C-336/14

**Procedimento penale
a carico di
Sebat Ince**

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Sonthofen)

«Libera prestazione dei servizi — Articolo 56 TFUE — Giochi d'azzardo — Monopolio pubblico in materia di scommesse sulle competizioni sportive — Previa autorizzazione amministrativa — Esclusione degli operatori privati — Raccolta di scommesse per conto di un operatore stabilito in un altro Stato membro — Sanzioni penali — Disposizione nazionale contraria al diritto dell'Unione — Disapplicazione — Transizione verso un regime che prevede il rilascio di un numero limitato di concessioni ad operatori privati — Principi di trasparenza e di imparzialità — Direttiva 98/34/CE — Articolo 8 — Regole tecniche — Regole relative ai servizi — Obbligo di notifica»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 febbraio 2016

- Libera prestazione dei servizi — Disposizioni del Trattato — Ambito di applicazione — Giochi d'azzardo — Raccolta di scommesse da parte di una società stabilita in uno Stato membro tramite un operatore stabilito in un altro Stato membro — Inclusione*
(Art. 56 TFUE)
- Diritto dell'Unione europea — Primato — Diritto nazionale contrastante — Inapplicabilità ipso jure delle norme vigenti*
(Dichiarazione n. 17 allegata ai Trattati UE e FUE)
- Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Giochi d'azzardo — Normativa nazionale che concede un regime di esclusiva per l'organizzazione di tali giochi ad un operatore unico assoggettato ad un controllo statale — Inammissibilità — Rifiuto di concedere all'amministrazione nazionale interessata un periodo transitorio al fine di non esaminare, in via transitoria, domande di autorizzazione in tale settore — Presupposti di concessione delle autorizzazioni per l'organizzazione di giochi d'azzardo in presenza di tali domande — Rispetto delle regole fondamentali dei Trattati e dei principi di parità di trattamento e di trasparenza*
(Art. 56 TFUE)
- Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Giochi d'azzardo — Normativa nazionale che vieta l'intermediazione senza autorizzazione di scommesse sportive per conto di un operatore titolare di un'autorizzazione in un altro Stato membro — Procedura di autorizzazione applicata in modo incoerente dalle autorità nazionali e rimessa in discussione da alcuni giudici nazionali —*

Persistenza degli effetti di un regime di monopolio pubblico in materia di scommesse sportive malgrado la constatazione, da parte dei giudici nazionali, della non conformità di detto regime al diritto dell'Unione — Inammissibilità

(Art. 56 TFUE)

5. *Stati membri — Obblighi*

(Art. 4, § 3, TUE; dichiarazione n. 17 allegata ai Trattati UE e FUE)

6. *Ravvicinamento delle legislazioni — Procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione — Direttiva 98/34 — Obbligo per gli Stati membri di notificare alla Commissione ogni progetto di regola tecnica — Portata — Violazione dell'obbligo — Conseguenze*

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/34, come modificata dalla direttiva 98/48, art. 8, § 1)

7. *Ravvicinamento delle legislazioni — Procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione — Direttiva 98/34 — Regola tecnica — Nozione — Disposizioni nazionali disciplinanti le condizioni per lo stabilimento o la prestazione di servizi da parte di imprese — Esclusione*

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/34, come modificata dalla direttiva 98/48, art. 1, punto 11)

8. *Ravvicinamento delle legislazioni — Procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione — Direttiva 98/34 — Obbligo per gli Stati membri di notificare alla Commissione ogni progetto di regola tecnica — Portata — Assenza di notificazione di disposizioni nazionali che mantengono in vigore, in una regione, regole già notificate in quanto disposizioni comuni alle differenti regioni dello Stato membro di cui trattasi — Violazione*

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/34, come modificata dalla direttiva 98/48, considerando 7 e art. 8, § 1)

9. *Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Giochi d'azzardo — Normativa nazionale che vieta l'intermediazione senza autorizzazione di scommesse sportive per conto di un operatore titolare di un'autorizzazione in un altro Stato membro — Incompatibilità della procedura di autorizzazione con i principi di parità di trattamento e di trasparenza — Persistenza degli effetti di un regime di monopolio pubblico in materia di scommesse sportive malgrado la constatazione, da parte dei giudici nazionali, della non conformità di detto regime al diritto dell'Unione — Inammissibilità*

(Art. 56 TFUE)

1. V. il testo della decisione.

(v. punto 43)

2. V. il testo della decisione.

(v. punto 52)

3. V. il testo della decisione.

(v. punti 54, 55)

4. L'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che le autorità sanzionatorie di uno Stato membro puniscano l'intermediazione, senza autorizzazione, di scommesse sportive effettuata da un operatore privato per conto di un altro operatore privato, il quale sia sprovvisto di un'autorizzazione per l'organizzazione di scommesse sportive in questo Stato membro ma sia titolare di una licenza in un altro Stato membro, qualora l'obbligo di detenere un'autorizzazione per l'organizzazione o l'intermediazione di scommesse sportive si iscriva nell'ambito di un regime di monopolio pubblico che i giudici nazionali hanno giudicato contrario al diritto dell'Unione. L'articolo 56 TFUE osta ad una siffatta applicazione di sanzioni anche nel caso in cui un operatore privato possa, in teoria, ottenere un'autorizzazione per l'organizzazione o l'intermediazione di scommesse sportive, nella misura in cui la conoscenza della procedura di rilascio di tale autorizzazione non sia garantita e il regime di monopolio pubblico sulle scommesse sportive, che i giudici nazionali hanno giudicato contrario al diritto dell'Unione, abbia continuato ad esistere malgrado l'adozione di detta procedura.

Infatti, in circostanze in cui le autorità competenti di uno Stato membro non applicano una procedura di autorizzazione fittizia in modo unanime e uniforme ed in cui i giudici nazionali sono divisi sulla legittimità di una procedura siffatta, non può escludersi che alcuni operatori privati non siano in grado di conoscere né la procedura da seguire per richiedere un'autorizzazione all'organizzazione e all'intermediazione di scommesse sportive, né le condizioni alle quali un'autorizzazione verrà loro concessa o rifiutata. Una tale indeterminatezza non consente agli operatori interessati di conoscere l'estensione dei loro diritti e dei loro obblighi risultanti dall'articolo 56 TFUE, cosicché il suddetto regime deve essere considerato contrario al principio della certezza del diritto. Pertanto, non può ritenersi che una siffatta procedura di autorizzazione fittizia abbia posto rimedio all'incompatibilità con il diritto dell'Unione, constatata dai giudici nazionali, di norme di diritto interno che istituiscono un regime di monopolio pubblico sull'organizzazione e sull'intermediazione delle scommesse sportive.

(v. punti 58, 59, 62, 65, dispositivo 1)

5. Uno Stato membro non può applicare una sanzione penale per il mancato espletamento di una formalità amministrativa qualora l'adempimento di tale formalità venga rifiutato o sia reso impossibile dallo Stato membro di cui trattasi in violazione del diritto dell'Unione. Tale divieto, che deriva dal principio del primato del diritto dell'Unione e dal principio di leale cooperazione previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, UE, si impone, nell'ambito delle loro competenze, nei confronti di tutti gli organi dello Stato membro in questione, ivi comprese le autorità sanzionatorie.

(v. punti 63, 64)

6. La violazione dell'obbligo di notifica previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, come modificata dalla direttiva 98/48, costituisce un vizio procedurale nell'adozione delle regole tecniche in questione e determina l'inapplicabilità di queste ultime, cosicché esse non possono essere opposte ai singoli. A questo proposito, sebbene l'articolo 8, paragrafo 1, di detta direttiva esiga la comunicazione alla Commissione della totalità di un progetto di legge contenente regole tecniche, l'inapplicabilità derivante dalla violazione dell'obbligo suddetto si estende non già all'insieme delle disposizioni della legge in questione, bensì soltanto alle regole tecniche ivi contenute.

(v. punti 67, 68)

7. Non costituiscono regole tecniche ai sensi dell'articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, come modificata dalla direttiva 98/48,

disposizioni nazionali che si limitino a fissare le condizioni per lo stabilimento o la prestazione di servizi da parte di imprese, come ad esempio le disposizioni che assoggettino l'esercizio di un'attività professionale ad un previo atto autorizzativo.

(v. punto 76)

8. L'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, come modificata dalla direttiva 98/48, deve essere interpretato nel senso che il progetto di una legislazione regionale, che mantenga in vigore, a livello della regione di cui trattasi, le disposizioni di una normativa comune alle differenti regioni di uno Stato membro giunta a scadenza, si trova assoggettato all'obbligo di notifica previsto dal citato articolo 8, paragrafo 1, qualora detto progetto contenga regole tecniche ai sensi dell'articolo 1 della medesima direttiva, di modo che la violazione di questo obbligo comporta l'inopponibilità delle summenzionate regole tecniche nei confronti di un singolo nell'ambito di un procedimento penale. Tale obbligo non viene meno per il fatto che la suddetta normativa comune fosse stata in precedenza notificata alla Commissione allo stato di progetto in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva in parola e prevedesse espressamente la possibilità di una proroga, della quale però non è stato fatto uso.

Infatti, alla luce, in particolare, del secondo obiettivo perseguito dalla direttiva 98/34 e precisato nel considerando 7 della stessa, occorre che gli operatori economici di uno Stato membro siano informati dei progetti di regole tecniche adottati da un altro Stato membro, nonché dell'ambito di applicazione temporale e territoriale di tali regole, affinché essi siano in grado di conoscere l'estensione degli obblighi che possono essere loro imposti e di anticipare l'adozione di tali testi normativi adattando tempestivamente, se del caso, i propri prodotti o i propri servizi. In tali circostanze, anche qualora delle norme nazionali presentino un contenuto identico a quelle precedentemente notificate alla Commissione, nella misura in cui esse se ne distinguono per quanto riguarda il loro ambito di applicazione temporale e territoriale, la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 98/34 esige che il progetto di un atto legislativo siffatto venga notificato alla Commissione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva.

(v. punti 81-84, dispositivo 2)

9. L'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro punisca l'intermediazione senza autorizzazione di scommesse sportive nel suo territorio effettuata per conto di un operatore titolare di una licenza per l'organizzazione di scommesse sportive in un altro Stato membro:

- qualora il rilascio di un'autorizzazione all'organizzazione di scommesse sportive sia subordinato all'ottenimento, da parte di detto operatore, di una concessione sulla base di una procedura di assegnazione di concessioni, se e in quanto il giudice nazionale constati che tale procedura non rispetta i principi di parità di trattamento e di non discriminazione in ragione della nazionalità nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva, e
- quando, nonostante l'entrata in vigore di una norma nazionale che consente il rilascio di concessioni ad operatori privati, le disposizioni istituenti un regime di monopolio pubblico sull'organizzazione e sull'intermediazione delle scommesse sportive, che i giudici nazionali hanno giudicato contrarie al diritto dell'Unione, abbiano di fatto continuato a trovare applicazione.

Infatti, le autorità pubbliche che stipulano contratti di concessione di servizi sono tenute a rispettare le norme fondamentali del Trattato in generale, segnatamente l'articolo 56 TFUE, e, in particolare, i principi di parità di trattamento e di non discriminazione sulla base della cittadinanza, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva.

(v. punti 86, 95, dispositivo 3)